

# **RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL M.M. NO. 87 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO**

Locarno, 16 settembre 2019

Signor Presidente, Colleghe e Colleghi,

la vostra Commissione della legislazione si è chinata sul M.M. no. 87 riguardante la modifica del «Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Locarno».

## **1. IL MESSAGGIO MUNICIPALE**

Il 25 febbraio 2019 il nostro Consiglio comunale ha approvato il M. M. no. 72 riguardante il rinnovo dell'impianto di videosorveglianza della Città di Locarno.

Di conseguenza, il Municipio ha ritenuto opportuno aggiornare anche le relative disposizioni legali comunali che regola la gestione. Oggetto di questo messaggio è dunque la revisione del Regolamento comunale, mentre l'Ordinanza di applicazione è di esclusiva competenza del Municipio.

Il Municipio, rilevando come il rispetto della sfera privata sia un aspetto delicato che va tenuto in considerazione, affida la gestione, l'elaborazione e la conservazione dei dati al Comando della polizia comunale che dispone di una centrale operativa con i necessari strumenti utili all'esecuzione della missione.

Nel quadro generale della revisione proposta, rileviamo principalmente due modifiche rilevanti, oltre evidentemente a tutta una serie di accorgimenti e specificazioni di dettaglio riguardante il rispetto della privacy. In particolare, le due modifiche sostanziali sono:

- la durata di conservazione delle immagini, che passa da 100 ore a 240 ore (10 giorni);
- la possibilità di posizionare delle telecamere mobili.

## **2. APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI**

La vostra Commissione ha incontrato il capo dicastero municipale Niccolò Salvioni e il comandante della polizia comunale Dimitri Bossalini lo scorso 27 maggio 2019. Le loro spiegazioni sono state senz'altro esaustive e la Commissione della legislazione coglie l'occasione per ringraziarli per la loro collaborazione.

Tuttavia, la Commissione della legislazione deve rilevare come il messaggio municipale presentatoci sia scarno, pur toccando un tema molto delicato che meritava senza alcun dubbio ulteriori - e necessari - approfondimenti giuridici con lo scopo di essere esaustivi e precisi; ciò per evitare dubbi e problematiche che una regolamentazione sulla sfera privata possa generare.

Nel merito delle discussioni commissionali, ci siamo soffermati particolarmente sulla durata di conservazione delle immagini. Ritenuto che i termini legali per depositare una querela di parte secondo l'art. 31 del Codice penale svizzero siano di 90 giorni, siamo dell'opinione che per essere rispettosi di tale legislazione il periodo di conservazione delle immagini dovrebbe essere di 100 giorni. Ciò, peraltro, è permesso dalla giurisprudenza del Tribunale federale ed è prassi in diverse città

svizzere<sup>1</sup>. Questo perché, nel caso di reati commessi su beni pubblici - in luoghi remoti, di notte o in luoghi molto frequentati - tali registrazioni costituiscono spesso l'unica prova rilevante. Un periodo di conservazione estremamente breve comporta dunque il rischio che, se un reato viene scoperto in un momento successivo o se una denuncia viene presentata in un momento successivo, le registrazioni sono già state cancellate e non possono più essere utilizzate come prove. È di conseguenza necessario un certo periodo di conservazione delle immagini per garantire l'effetto deterrente auspicato da un'azione penale efficace<sup>2</sup>.

Per poter conservare le immagini per una tale durata, sono tuttavia necessari diversi investimenti particolarmente onerosi dal punto di vista finanziario che la nostra Città non può, allo stato attuale, permettersi. Si tratta infatti di disporre di server di certe dimensioni che sommati richiedono un investimento di una cifra a sei zeri. Non solo, ma cosa più importante, fino ad oggi non si registrano casi importanti che richiedono una conservazione delle immagini prolungata, tenuto anche conto che in caso di necessità il Comando della polizia comunale registra immediatamente le immagini nel caso vi siano episodi rilevanti che necessitano una conservazione delle immagini.

Apprezzando dunque l'esonazione della durata di conservazione delle immagini che passa da 100 ore a 240 ore (10 giorni), la vostra Commissione richiede al Municipio di presentare al Consiglio comunale un rapporto entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento che faccia un bilancio sugli episodi accaduti e confermi o meno la bontà dei 100 giorni di conservazione delle immagini. Nel caso in cui tale rapporto mostri come sia necessario passare a 100 giorni, la Commissione della legislazione è pronta a chinarsi nuovamente sulla questione.

Ci teniamo inoltre a precisare, per facilitare una futura interpretazione giuridica del regolamento, che con «modifica» all'art. 2 cpv. 1 let. b del Regolamento non s'intende una modifica abusiva e illecita dei dati personali, bensì s'intende l'oscurazione del viso di determinate persone che rientrano in un determinato fermo immagine ma che non sono oggetto di tale operazione.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti proposti, siamo dell'opinione - proprio perché si parla di protezione della sfera privata e di conservazione di tali immagini - che è necessario essere rigorosi e precisi nelle disposizioni legali. Abbiamo quindi voluto specificare alcuni principi che regolano il diritto pubblico e il diritto penale. Affronteremo questo argomenti - con le relative spiegazioni - nel capitolo successivo.

Segnaliamo infine che al punto 1.2 del messaggio municipale i commenti ai singoli articoli non si riferiscono agli art. da 6 a 10 come erroneamente indicato ma agli articoli da 7 a 11 del progetto di regolamento allegato al messaggio.

### **3. EMENDAMENTI**

Il primo emendamento che vi proponiamo è all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento. La prevenzione delle infrazioni (allorquando esse non sono ancora state commesse) è compito delle leggi di polizia cantonali<sup>3</sup>, l'apertura di un procedimento penale (vincolata alla presunzione che un'infrazione sia stata commessa) è oggetto del Codice di procedura penale<sup>4</sup>, mentre la repressione rientra nell'ambito del Codice penale svizzero e del diritto penale accessorio. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la videosorveglianza ha piuttosto lo scopo di consentire l'accertamento dei reati, di ottenere prove che identificano le persone e di garantire un'azione penale repressiva<sup>5</sup>. Per questi motivi vi proponiamo dunque il seguente emendamento:

---

<sup>1</sup> DTF 133 I 77

<sup>2</sup> DTF 133 I 84 consid. 5.2

<sup>3</sup> FF 2012 4273

<sup>4</sup> FF 2012 5185 e 5176

<sup>5</sup> DTF 133 I 83 consid. 5.1

Testo proposto dal Municipio	Emendamento CdL
La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di <u>prevenire</u> , <u>ricostruire</u> e <u>reprimere</u> reati ed infrazioni contro persone e beni.	La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di <u>determinare e ricostruire</u> reati ed infrazioni contro persone e beni.

Il secondo emendamento è all'art. 4 cpv. 3 del Regolamento. La disposizione proposta dal Municipio si riferisce esclusivamente al nesso di causalità necessario tra la richiesta e l'utilizzo dei dati personali; la Commissione della legislazione ritiene importante specificare che l'elaborazione dei dati debba avvenire anche - oltre al nesso di causalità - in presenza di motivi giustificativi (ad esempio un interesse pubblico preponderante o un motivo legale, come il perseguimento penale o la raccolta di prove) e secondo il principio della proporzionalità. Per questi motivi vi proponiamo il seguente emendamento:

Testo proposto dal Municipio	Emendamento CdL
L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale.	L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale. <u>L'elaborazione dei dati è autorizzata unicamente in caso di motivi giustificativi e secondo il principio della proporzionalità.</u>

Infine, il terzo emendamento è all'art. 8 cpv. 2 del Regolamento:

Testo proposto dal Municipio	Emendamento CdL
Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa e mobile che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente <u>entro</u> 10 giorni.	Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa e mobile che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente <u>dopo</u> 10 giorni.

#### 4. CONCLUSIONI

In conclusione, la vostra Commissione della legislazione vi propone di approvare il «Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Locarno» con gli emendamenti proposti.

Alessandro Spano (relatore)

Mauro Belgeri (co-relatore)

Alberto Akai

Marco Bosshardt

Omar Caldara

Rosanna Camponovo

Anna Ferrioli